



Comune di San Vito

Provincia Sud Sardegna

SERVIZIO AFFARI GENERALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNUALITA' 2019, DI CUI ALLA LEGGE 431/1998, ART. 11

SCADENZA 05.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 (come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, convertito dalla L. 12.11.2004 n. 269);
- D.M. LL.PP. 7 giugno 1999;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/62 del 20.06.2019;
- la Determinazione RAS del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 20336/1143 del 24.06.2019;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 463 del 04/07/2019;

RENDE NOTO

che il Comune di San Vito intende concedere contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2019 (periodo 01.01.2019 – 31.12.2019).

I cittadini in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per avere accesso ai contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate dal Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il giorno **05/08/2019**.

L'erogazione dei contributi ai soggetti interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna e dal momento in cui tali risorse siano divenute contabilmente disponibili, con le finalità e secondo le modalità indicate nel presente bando.

ART. 1

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà provata site nel Comune di San Vito e occupate a titolo di abitazione esclusiva.

ART. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda di accesso ai contributi i soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

1. **Cittadinanza italiana** o cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea.
2. I **cittadini di altri Stati (extracomunitari)** sono ammessi a condizione che attestino la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sardegna alla data di pubblicazione del bando.
3. **La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda.**

Il requisito della residenza deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo stesso: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica, ove successiva al 1° gennaio 2019, in quanto la residenza è titolo essenziale per l'ammissibilità della domanda.

4. **Titolarità di un regolare contratto di locazione**, esclusivamente ad uso abitativo, di unità immobiliare di proprietà privata, corrispondente alla propria residenza anagrafica, ubicata nel Comune di San Vito e adibita ad abitazione esclusiva, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali (in caso di deposito presso l'Agenzia delle Entrate ciò dovrà essere specificato nel modulo di domanda e successivamente si dovrà provvedere all'integrazione).

La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

La locazione deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Oppure:

Titolarità contratti di locazione ad uso residenziale delle **unità immobiliari di proprietà pubblica**, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di San Vito e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 3

LIMITI DI REDDITO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.338,26) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; L'ammontare del contributo per coloro che rientrano nella Fascia B non può essere superiore a € 2.320,00.

Il canone di affitto di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori.

1. Per coloro che hanno **“ISEE zero”** o l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (allegata al modulo di domanda) in cui dovrà essere indicata la fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.
2. Il **nucleo familiare** da prendere in considerazione è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e successive modificazioni.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di **coabitazione di più nuclei familiari** può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 4

MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dal presente bando:
 - a) i nuclei familiari assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
 - b) i nuclei familiari assegnatari di un alloggio comunale;
 - c) coloro che percepiscono, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione comunale o da qualsiasi altro Ente;
 - d) i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
 - e) i titolari, assieme al proprio nucleo familiare di: diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, situato in qualsiasi località del territorio nazionale. La condizione deve essere osservata da ciascun componente il nucleo familiare. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89 “si considera adeguato alle esigenze del nucleo familiare l'alloggio la cui superficie utile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle

soglie di passaggio da un vano all'altro, risulti non inferiore a 30 mq per 1 persona, non inferiore a 45 mq per 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 66 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre”.

- f) i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile); A8 (ville); A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
- g) le domande incomplete o non corredate della documentazione da allegare obbligatoriamente non verranno considerate valide e pertanto saranno escluse;
- h) le domande non sottoscritte dai richiedenti non verranno considerate valide, con conseguente esclusione;
- i) le domande che pervengano fuori termine verranno automaticamente escluse.

ART. 5

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente (pena l'invalidità) su apposita modulistica predisposta dal Comune, in **distribuzione** presso:

a) il Servizio Affari Generali negli orari di apertura al pubblico. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona, il martedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Oppure la modulistica può essere scaricata dagli interessati accedendo al

b) Sito istituzionale del Comune di San Vito: www.comune.sanvito.ca.it, nella sezione “Avvisi, Bandi, Concorsi e Gare d'Appalto”.

Alle domande dovrà essere allegata la documentazione indicata nel successivo art. 6.

Le **domande di partecipazione**, firmate dal richiedente e prodotte unitamente a copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, **devono pervenire improrogabilmente**, pena l'esclusione, **entro il giorno 05/08/2019** a tale indirizzo:

**Comune di San Vito – Ufficio Protocollo
Piazza Municipio, 3
09040 SAN VITO**

Modalità di presentazione della domanda:

- **consegna a mano** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Vito;
- **per posta**, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di San Vito Servizi AA.GG. - Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona - Piazza Municipio,3 0940 SAN VITO. In tal caso la domanda dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il giorno **05/08/2019** (non fa fede il timbro postale). Per le domande presentate per posta, il Comune declina ogni responsabilità nel caso in cui la domanda non

arrivi a destinazione entro il termine stabilito o in caso di mancanza della documentazione dichiarata come allegata.

- **mediante PEC:** ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it.

Le domande presentate dopo il termine suindicato sono escluse dal concorso.

ART. 6

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. Copia del **contratto di locazione** dell'immobile regolarmente registrato. La copia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 con le formalità prescritte dall'art. 47 del medesimo decreto, attestante che le copie allegate sono conformi all'originale in proprio possesso.
2. La **ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno** (copia mod. F 23, o in alternativa copia del mod. SIRIA rilasciato al locatore da parte dell'Agenzia delle Entrate, per coloro che hanno aderito al regime della "Cedolare Secca"), in originale o in copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 con le forme prescritte dall'art. 47 del medesimo decreto, attestante che le copie allegate sono conformi all'originale in proprio possesso.
3. ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 per:
 - **ISEE pari a zero o inferiori al canone annuo;**
 - **i redditi non assoggettati a IRPEF;**
4. Eventuale **delega notarile** per le **riscossioni per cassa;**
5. Per i coniugi separati legalmente **copia della sentenza di separazione, conforme all'originale.**
6. Eventuale **certificazione medica** relativa a invalidi presenti nel nucleo familiare che attesti una percentuale di invalidità superiore al 67%;
7. Copia di **documento di riconoscimento** in corso di validità (carta di identità, patente di guida) e del **codice fiscale** del richiedente.

ART. 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI

Il competente Ufficio del Servizio AA.GG. procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide e pertanto verranno escluse.

Si precisa che, in sede di istruttoria, il Responsabile del procedimento può chiedere il rilascio e/o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ovvero può chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Dopodiché verranno redatti tre differenti elenchi provvisori: rispettivamente per coloro che rientrano nella Fascia A, per coloro che rientrano nella Fascia B e per gli esclusi dal beneficio.

Gli elenchi provvisori così determinati, approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio competente, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di 5 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della suddetta determinazione e contestualmente sul sito del Comune di San Vito: www.comune.sanvito.ca.it. E' possibile presentare osservazioni avverso gli elenchi provvisori entro 5 giorni dalla data di pubblicazione degli stessi, indirizzando apposita istanza di riesame al Responsabile del Servizio. L'istanza potrà essere presentata a mano all'Ufficio Protocollo comunale o mediante il servizio postale, o mediante PEC all'indirizzo indicato nel presente Bando. Decorsi i 5 giorni dalla data di pubblicazione l'elenco diverrà definitivo.

ART. 8

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine di individuare i beneficiari dei contributi e ai fini della rilevazione del fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune procede all'applicazione dei criteri individuati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 22/62 del 20.06.2019.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. DEL 07.06.1999 i Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati nel precedente art. 1.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione economica del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare: € 10.000,00

Canone annuo effettivo: € 3.600,00

Canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo: canone annuo effettivo – canone sopportabile

Quindi ammontare del contributo = € 3.600,00 – € 1.400,00 = € 2.200,00.

ART. 9

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi si riferiscono al periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 e vengono calcolati in relazione al numero di mensilità contrattuali relative all'anno 2019.

I contributi verranno erogati:

- successivamente all'accertata disponibilità presso le casse comunali delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna e dal momento in cui tali risorse siano divenute contabilmente disponibili;
- in seguito alla verifica (pena l'esclusione) degli avvenuti pagamenti del canone d'affitto: gli aventi diritto devono presentare, entro e non oltre il 31 Marzo 2020 ricevute, bonifico bancario o vaglia postale attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2019, in originale o in copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, con le formalità di cui all'art. 47 del medesimo decreto, attestante che le copie allegate sono conformi agli originali in proprio possesso, (se il

pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre apporre su ogni ricevuta una marca da bollo di € 1,81) nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore , o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per l'anno 2019 allegando fotocopia del documento di identità di chi firma per quietanza.

In assenza di presentazione della documentazione di cui sopra entro il termine del 31 Marzo 2020 il contributo non può essere erogato.

Nel caso in cui dalla presentazione delle ricevute si accerti che il canone di affitto pagato è diverso da quello dichiarato si procede nei seguenti modi:

- ✓ per i canoni pagati in misura superiore non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- ✓ per i canoni inferiori a quanto dichiarato il contributo da assegnare è calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

ART. 10

UTILIZZO DEL FONDO

Qualora il Fondo assegnato al Comune dalla Regione Sardegna si rivelasse insufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno rilevato, si provvederà alla riduzione proporzionale in percentuale, sull'entità del contributo spettante.

ART. 11

CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Questi ultimi dovranno essere in possesso della documentazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o altro documento equivalente) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

ART. 12

AUTOCERTIFICAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di procedere con idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 13

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs 196/03

Ai sensi del T.U. sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) si informa che i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio AA.GG.: Dott.ssa Veronica Anedda.

ART. 14 INFORMAZIONI

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presso il Servizio Affari Generali negli orari di apertura al pubblico. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona - Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Utzeri.

ART. 15 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e alla Deliberazione della Giunta Regionale Sardegna 22/62 del 20.06.2019 e alla Determinazione RAS del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 20336/1143 del 24.06.2019.

San Vito, 04/07/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Dott.ssa Veronica Anedda¹**

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"